

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 4 NOVEMBRE 2011, N. 40029: condono di opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico.

« Per le opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico l'effetto del condono si verifica ... solo quando l'autorità preposta al vincolo, mediante una valutazione di compatibilità con le esigenze sostanziali di tutela, abbia ritenuto l'opera già eseguita suscettibile di conseguire l'autorizzazione in sanatoria ».



40029/11

29

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 18/10/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GUIDO DE MAIO

Dott. ALDO FIALE

Dott. AMEDEO FRANCO

Dott. LUCA RAMACCI

Dott. ELISABETTA ROSI

- Presidente - SENTENZA
N. 2084/2011

- Consigliere - REGISTRO GENERALE

- Consigliere - N. 3995/1998

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) DI COSTANZO SALVATORE N. IL 31/08/1955

2) DI MEGLIO FRANCESCA N. IL 02/04/1958

avverso la sentenza n. 6781/1996 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/06/1997

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Gabriele Monforte*
che ha concluso per *l'insussistenza del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *Giuseppe Di Negro*



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25 giugno 1997, la Corte d'Appello di Napoli riformava parzialmente, rideterminando la pena inflitta, la sentenza con la quale, in data 3 aprile 1996, il Pretore di Ischia condannava **DI COSTANZO Salvatore** e **DI MEGLIO Francesca** per i reati di cui a gli articoli 20, lettera c) Legge 47\1985, 2,4,13 e 14 Legge 1086\71, 1sexies Legge 431\85 e 349 C.P. in relazione a lavori di realizzazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, di due manufatti al grezzo.

Avverso tale decisione i predetti proponevano ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deducevano l'intervenuta prescrizione dei reati, che ritenevano maturata anche tenendo conto del periodo di sospensione conseguente alla presentazione della domanda di condono edilizio.

Con un secondo motivo di ricorso lamentavano la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di penale responsabilità della DI MEGLIO per il reato di violazione di sigilli, che i giudici del merito avevano riconosciuto sul solo presupposto del rapporto di coniugio con il DI COSTANZO e della sottoscrizione del verbale di sequestro dei manufatti.

Con un terzo motivo di ricorso rilevavano che la Corte aveva omissso ogni considerazione in ordine alla doglianza, mossa con l'atto di appello, circa la possibilità di inquadrare nella fattispecie di cui all'articolo 350 C.P. i fatti concernenti la prosecuzione dei lavori dopo il sequestro penale.

Con un quarto motivo di ricorso deducevano la violazione dell'articolo 81 C.P. in quanto, ai fini del calcolo della pena, la Corte d'Appello non aveva proceduto ad un unico aumento per la continuazione applicando invece detto aumento per ciascuna violazione.

Con un quinto motivo di ricorso lamentavano che la Corte territoriale non aveva proceduto alla sospensione del processo nonostante la presentazione della domanda di condono edilizio.

Insistevano, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

Per le opere realizzate veniva presentata istanza di condono edilizio ai sensi della legge 724\94.

Questa Corte disponeva la sospensione del procedimento e richiedeva informazioni all'amministrazione comunale competente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.

Occorre preliminarmente osservare, con riferimento alla istanza di condono edilizio, che l'amministrazione comunale non ha fornito alcuna informazione in merito né risulta in alcun modo dimostrato che il permesso in sanatoria sia stato rilasciato.

Trattandosi peraltro di opere abusive eseguite in zona vincolata, era comunque necessario il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, poiché il condono edilizio di cui alla legge n. 724/1994 non può essere concesso – per gli interventi realizzati in zona vincolata – in carenza di tale titolo abilitativo.

Per le opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico l'effetto del condono si verifica, infatti, solo quando l'autorità preposta al vincolo, mediante una valutazione di compatibilità con le esigenze sostanziali di tutela, abbia ritenuto l'opera già eseguita suscettibile di conseguire l'autorizzazione in sanatoria.

L'articolo 39, comma 7, della legge n. 724/1994 aveva modificato la formulazione originaria dell'articolo 32 della legge n. 47/1985, prevedendo che: *“Per le opere eseguite su immobili soggetti alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamento o tipologie d'abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole”*.

Tale disposizione, però, fu abrogata dall'articolo 2, comma 43, della legge 23.12.1996 n. 662, ed il successivo comma 44 di detto articolo prevede che *“Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione”*.



Nella fattispecie in esame non risulta rilasciato provvedimento sanante, né è stato dimostrato che si sia formato silenzio-assenso in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 662/1996 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28-12-1996, n. 303, Supplemento ordinario).

Ciò posto, si rileva che, come osservato nel quinto motivo di ricorso, la presentazione della domanda di condono rendeva necessaria la sospensione del processo che il giudice del gravame non ha disposto.

Tale omissione, tuttavia, in assenza di specifiche previsioni di legge, non determina alcuna nullità come precisato dalla giurisprudenza di questa Sezione (Sez. III n. 3871, 3 febbraio 2011; n. 19235, 20 maggio 2005; n. 7847, 3 luglio 1998; n. 7021, 20 luglio 1995).

Si è chiarito, a tale proposito, che la sospensione del processo opera indipendentemente da una pronuncia del giudice, di natura meramente dichiarativa, sempre che sussistano i presupposti di legge. Tale natura dichiarativa e non costitutiva della sospensione rende non necessario un formale provvedimento giudiziale che ne determini l'operatività, ben potendo questa essere accertata anche in sede di giudizio finale (Sez. III n. 6054, 14 maggio 1999).

Nella fattispecie in esame, peraltro, il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio e non ha quindi alcun interesse a dedurre il vizio in questione, in quanto, preso atto della avvenuta presentazione dell'istanza di condono, questa Corte ha sospeso il procedimento.

Date tali premesse, deve rilevarsi come, tenuto conto della data di commissione dei reati, non può ritenersi maturata la prescrizione così come richiesto nel primo motivo di ricorso.

Invero la data di cessazione della condotta va individuata, come indicato dagli stessi ricorrenti, al 22 ottobre 1992 (quando venne accertata la prosecuzione dei lavori e la violazione dei sigilli) ma va calcolato anche il periodo di "sospensione automatica", che si protrae sino al termine ultimo per presentare la domanda di sanatoria, oltre al periodo ulteriore di cui agli articoli 38 e 44 Legge 47\1985 e 39 Legge 724\1994 (v. Sez. III n. 6054, 14 maggio 1999).

Corretta appare, inoltre, la affermazione di penale responsabilità della DI MEGLIO in ordine alla violazione di sigilli ed alle altre violazioni contravvenzionali, poiché è stata presa in considerazione dai giudici di merito la sussistenza di elementi fattuali certamente determinanti, quali la piena disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e l'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (secondo principio del "*cui prodest*"), il rapporto di coniugio e la presenza "in loco" durante l'effettuazione dei lavori.



Palesamente infondato risulta anche il terzo motivo di ricorso, poiché sulla inapplicabilità dell'articolo 350 C.P. alla condotta posta in essere dalla DI MEGLIO si era compiutamente pronunciato il giudice di prime cure, la cui motivazione è stata legittimamente richiamata dalla Corte d'Appello.

A conclusioni analoghe deve pervenirsi per quanto riguarda i criteri di determinazione della pena oggetto di contestazione nel quarto motivo di ricorso, poiché nessuna disposizione di legge impone al giudice di procedere, con riferimento al reato continuato, all'aumento della pena per i reati satelliti in termini unitari e complessivi ed, anzi, l'indicazione di detto aumento con riferimento a ciascuna delle violazioni consente una migliore comprensione dei calcoli eseguiti dal giudice. L'unico criterio imposto dalla legge, invero, è quello quantitativo stabilito dall'art. 81, secondo comma C.P.

La inammissibilità del ricorso - infine - non consente il fermarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione del reato che venga eventualmente a scadere in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione dell'atto di gravame (S.U. n. 32, 21 dicembre 2000).


Alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 18 ottobre 2011

Il Consigliere Estensore
(Dott. Luca RAMACCI)



Il Presidente
(Dott. Guido DE MAIO)

